Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 36

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 febbraio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1953



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. 1073.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo « de villa Nemoris », in frazione San Bortolo del comune di Breda di Piave (Treviso).**

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 10 marzo 1939, relativo all'erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo « de villa Nemoris », in frazione San Bortolo del comune di Breda di Piave (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 93.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. 1074.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Maccarese del comune di Roma.**

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina in data 31 dicembre 1952, integrato con altro 3 gennaio 1953 e con due dichiarazioni dell'11 febbraio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Maccarese del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 80.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. 1075.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, in frazione Brucoli del comune di Augusta (Siracusa).**

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, in frazione Brucoli del comune di Augusta (Siracusa) e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comune di Augusta e consistente in un terreno situato in contrada Gesira dello stesso comune di Augusta.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 78.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 dicembre 1953, n. 1076.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Savona.**

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Savona; viene autorizzata la Chiesa stessa ad accettare il legato disposto a suo favore da Lorenzo Agostino Grimaldi, consistente in un appartamento situato in Savona e due appartamenti situati in Albisola Marina, immobili valutati complessivamente L. 990.000, e viene fatto obbligo all'ente di procedere alla alienazione dei suddetti stabili non oltre tre anni dalla data del presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954*
*Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 92.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 dicembre 1953.

**Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei dragamine « Cedro » e « Betulla ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dalla data a fianco di ognuna indicata:

dragamine « Cedro »: 9 novembre 1953;
dragamine « Betulla »: 10 novembre 1953.

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1953

EINAUDI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1954*
*Registro n. 2 Marina, foglio n. 111*

(679)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

**Nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1953-1954.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1953-1954;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1953-1954, i signori:

prof. Brunelli dott. Gustavo, professore di zoologia;

prof. Lusina dott. Giuseppe, professore di botanica;

prof. Fabiani dott. Ramiro, professore di geologia;

Coccia dott. Giuseppe, esperto;

Ceschi arch. Carlo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

il Prefetto della provincia di Latina;

Pecorelli dott. Nicola, rappresentante del Commissariato per il turismo;

Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring Club Italiano;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il presente decreto sostituisce quello del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, relativo alla stessa Commissione consultiva.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

SALOMONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1954*
*Registro n. 2, foglio n. 3*

(715)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1953.

**Sostituzione del presidente della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, che detta norme per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1951, n. 410439, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1951, registro Finanze n. 29, foglio n. 196, col quale è stata costituita la Commissione speciale per la tenuta degli Albi anzidetti;

Considerato che, a seguito del passaggio ad altro incarico del presidente della citata Commissione speciale, prof. dott. Giovanni Di Paolo, già direttore generale delle Imposte dirette, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Bernardinetti Benedetto, direttore generale delle Imposte dirette, è nominato presidente della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, in sostituzione del prof. dott. Giovanni Di Paolo.

Roma, addì 25 novembre 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1954*
*Registro n. 3 Finanze, foglio n. 11.* — LESEN

(680)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1954.

**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima « M.A.B.O. », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima « M.A.B.O. », con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi tedeschi, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, col quale è stato revocato il sequestro della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano — detentrice del 50 % del capitale azionario della predetta Società M.A.B.O. — non esistendo più nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca;

Ritenuto che in conseguenza della revoca del sequestro della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch deve provvedersi anche alla revoca del sindacato della Società M.A.B.O., nella quale non esistono più interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima M.A.B.O., con sede in Milano, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1954

*Il Ministro*: GAVA

(681)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1954.

**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima Francesco Rabotti, con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Fracesco Rabotti, con sede in Torino, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1954, col quale è stato revocato il sindacato della Società anonima Iniex, con sede in Milano — detentrice dell'intero pacchetto azionario della predetta Società Francesco Rabotti — non esistendo più nella stessa interessi tedeschi;

Ritenuto che in conseguenza della revoca del sindacato della Società Iniex deve provvedersi anche alla revoca del sindacato della Società Francesco Rabotti, nella quale non esistono più interessi di persone di nazionalità tedesca;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Francesco Rabotti, con sede in Torino, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1954

*Il Ministro*: GAVA

(683)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1954.

**Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società « C.I.R.S.A. » - Officina meccanica di precisione, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la « C.I.R.S.A. » - Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi tedeschi, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1954, col quale è stato revocato il sindacato della Società anonima Iniex, con sede in Milano — detentrice dell'intero pacchetto azionario della predetta Società « C.I.R.S.A. » — non esistendo più nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca;

Ritenuto che in conseguenza della revoca del sindacato della Società Iniex deve provvedersi anche alla revoca del sindacato della « C.I.R.S.A. », nella quale non esistono più interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la « C.I.R.S.A. » - Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, e nominato sindacatore il prof. Robecchi Alberto Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1954

*Il Ministro*: GAVA

(682)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1954.

**Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1953;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio precedente decreto in data 15 settembre 1953, con cui il dott. Francesco Fraschetti è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria;

Considerato che a seguito della rinuncia del dottor Francesco Fraschetti a detta carica occorre far luogo alla sua sostituzione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Angelo Millo è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, in sostituzione del dott. Francesco Fraschetti.

Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1954

*Il Ministro*: GAVA

(719)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 404 del 9 febbraio 1954
### Prezzi del solfato di rame e dell'ossicloruro di rame

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 404 del 9 febbraio 1954, ha adottato la seguente decisione:

PREZZI DEGLI ANTICRITTOGAMICI

1. — A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 358 del 5 marzo 1953 sono stabiliti come segue i prezzi massimi di vendita dal produttore:

*solfato di rame* (titolo 98/99 %)

a) per le vendite effettuate con pagamento:

| | | |
|---|---|---|
| nel mese di febbraio 1954 | L. 13.200 | al q.le |
| nel mese di marzo 1954 | » 13.400 | » |
| nel mese di aprile 1954 | » 13.600 | » |

b) per le vendite effettuate dal 1° maggio 1954 in poi » 13.800 »

*ossicloruro di rame* (titolo garantito 16% Cu) » 12.250 »

I suddetti prezzi, che valgono anche per il prodotto eventualmente importato, si intendono per qualsiasi quantitativo, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica ovvero franco porto o ai transiti di confine, escluso imballaggio da fatturare al costo se non fornito dall'acquirente.

2. — E' confermata la facoltà, a favore degli agricoltori singoli od associati, di rifornirsi direttamente in fabbrica, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori ai 50 q.li.

I produttori di anticrittogamici dovranno applicare nelle suddette vendite prezzi non superiori a quelli indicati al precedente punto 1, con l'aggiunta al massimo del compenso di L. 100 al q.le previsto per il grossista.

3. — Per le vendite al consumo sono stabiliti i seguenti compensi di distribuzione:

L. 100 al grossista;
L. 400 al dettagliante.

Il compenso di L. 100 al q.le previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna non ritirino complessivamente dallo stesso fornitore un quantitativo di almeno 500 quintali di anticrittogamici (solfato di rame e ossicloruro).

4. — I Comitati provinciali dei prezzi dovranno stabilire i prezzi massimi locali di vendita al consumo prendendo per base i prezzi all'origine come sopra determinati mese per mese ed aggiungendo le seguenti maggiorazioni:

imballaggio al costo, se non fornito dall'acquirente;
imposta generale sull'entrata 5 % (*una tantum*);
calo, nella misura dell'1 %;
spese effettive di trasporto;
compenso di distribuzione in ragione di:
L. 100 al q.le per il grossista;
L. 400 al q.le per il dettagliante, come cifra massima non superabile neanche nella vendita di modesti quantitativi.

Nelle vendite di solfato di rame, in sacchi da 100 kg., il rivenditore dovrà applicare a favore del compratore un abbuono non inferiore a L. 100 per q.le.

I prezzi determinati dai Comitati provinciali dei prezzi si applicano per anticrittogamici di qualsiasi provenienza.

(732)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 26 gennaio 1954, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cesare Corsi di Bonasco, Vice console onorario della Repubblica di Guatemala a Torino.

(724)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Oddone Angelo di Domenico, già esercente in Valenza Po, via Colombina n. 3.

Tali marchi recavano il n. 384-AL.

(623)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9492/478 in data 1° febbraio 1954, l'avv. Nello Migliorini a decorrere dal 20 novembre 1953, è stato riconfermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia.

(582)

### Ulteriore proroga al termine di efficacia del piano di ricostruzione di Cotignola

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1954, n. 37, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Cotignola, approvato con decreto Ministeriale 12 novembre 1946 e prorogato con il decreto Ministeriale 9 novembre 1948, è ulteriormente prorogato sino al 12 novembre 1956.

(575)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Determinazioni delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

(O. V. S.)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 309 Agricoltura), è stata determinata in L. 30.307.985 (lire trentamilionitrecentosettemilanovecentottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 533.12.30, espropriati nei confronti della ditta GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Enrico di Paolo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 1001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 2 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 30.305.000 (lire trentamilionitrecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria Cosenza e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 310 Agricoltura), è stata determinata in L. 20.752.090 (lire ventimilionisettecentocinquantaduemilanovanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 354.43.50, espropriati nei confronti della ditta GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Bonifacio di Paolo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 1000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 2 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 20.750.000 (lire ventimilionisettecentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Cosenza e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 308 Agricoltura), è stata determinata in L. 12.915.052 (lire dodicimilioninovecentoquindicimilacinquantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 218.71.05, espropriati nei confronti della ditta GAETANI DELL'AQUILA D'ARAGONA Luigi di Paolo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 12.915.000 (lire dodicimilioninovecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Cosenza e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

**(E. T. F. A. S.)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 234 Agricoltura), è stata determinata in L. 135.850,95 (lire centotrentacinquemilaottocentocinquanta e cent. 95) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Villaurbana (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 4.33.78, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppe Raimondo fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271, del 22 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 296 Agricoltura), è stata determinata in L. 69.897,80 (lire sessantanovemilaottocentonovantasette e centesimi 80) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Riola Sardo (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 9.93.13, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1460, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 267 del 18 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 65.000 (lire sessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 295 Agricoltura), è stata determinata in L. 907.422,90 (lire novecentosettemilaquattrocentoventidue e cent. 90) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Siapiccia (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 34.46.68, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 30 luglio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 905.000 (lire novecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 294 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.408.746,75 (lire duemilioniquattrocentottomilasettecentoquarantasei e cent. 75) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Solarussa (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 33.46.20, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1507, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 22 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.405.000 (lire duemilioniquattrocentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 299 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.770.409,65 (lire unmilionesettecentosettantamilaquattrocentonove e cent. 65) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Banari (provincia di Sassari) della superficie di ettari 53.93.63, espropriati nei confronti della ditta CORDA Margherita fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1596, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.770.000 (lire unmilionesettecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 298 Agricoltura), è stata determinata in L. 577.531,75 (lire cinquecentosettantasettemilacinquecentotrentuno e cent. 75) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Florinas (provincia di Sassari) della superficie di ettari 14.40.02, espropriati nei confronti della ditta CORDA Margherita fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1595, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274, del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 575.000 (lire cinquecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 297 Agricoltura), è stata determinata in L. 301.810,20 (lire trecentounmilaottocentodieci e cent. 20) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Siligo (provincia di Sassari) della superficie di ettari 10.06.64, espropriati nei confronti della ditta CORDA Margherita fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1597, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 300.000 (lire trecentomila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 288 Agricoltura), è stata determinata in L. 5.652.987,05 (lire cinquemilioniseicentocinquantaduemilanovecentottantasette e cent. 5) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Villanova Monteleone (provincia di Sassari) della superficie di ettari 176.13.87, espropriati nei confronti della ditta CASULA MORETTI Maria Rosa fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1583, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.650.000 (lire cinquemilioniseicentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Cagliari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 236 Agricoltura), è stata determinata in L. 52.476,05 (lire cinquantaduemilaquattrocentosettantasei e cent. 5) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Riola Sardo (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 7.44.80, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppe Raimondo fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 6 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 235 Agricoltura) è stata determinata in L. 1.806.558,35 (lire unmilioneottocentoseimilacinquecentocinquantotto e cent. 35) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Solarussa (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 25.09.65, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppe Raimondo fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1514, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 22 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 232 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.806.558,35 (lire unmilioneottocentoseimilacinquecentocinquantotto e cent. 35) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Solarussa (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 25.09.65, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppina fu Giovanni, maritata Cabitza, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 6 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 230 Agricoltura), è stata determinata in L. 667.761,55 (lire seicentosessantasettemilasettecentosessantuno e cent. 55) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Villaurbana (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 41.48.75, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppina fu Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 22 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 233 Agricoltura), è stata determinata in L. 52.463,05 (lire cinquantaduemilaquattrocentosessantatre e cent. 5) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Riola Sardo (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 7.44.81, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppina fu Giovanni, maritata Cabitza, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 6 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1953 (registro n. 21, foglio n. 231 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.164.031,80 (lire unmilionecentosessantaquattromilatrentuno e cent. 80) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Siamaggiore (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 15.35.74, espropriati nei confronti della ditta FALCHI BUSCHETTU Giuseppina fu Giovanni, maritata Cabitza, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1517, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 271 del 22 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(572)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 12 febbraio 1954**

| | Dollaro U. S. A. | Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,88 | 646 — |
| » Firenze | 624,80 | 640 — |
| » Genova | 624,85 | 646 — |
| » Milano | 624,88 | 646,75 |
| » Napoli | 624,85 | 646 — |
| » Palermo | 624,88 | 646 — |
| » Roma | 624,87 | 646,75 |
| » Torino | 624,90 | 647,50 |
| » Trieste | 624,88 | — |
| » Venezia | — | — |

**Media dei titoli del 12 febbraio 1954**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,325 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,10 |
| Id. 3 % lordo | 80 — |
| Id. 5 % 1935 | 93,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,475 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,45 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,725 |
| Id. 5 % 1936 | 92,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,925 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,475 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 12 febbraio 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,87 |
| 1 dollaro canadese | » | 646,75 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,65 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1.785 | » franco francese |
| Germania | » 148.77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120.78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142.90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Logudoro », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1954, sono stati revocati, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Logudoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 novembre 1946 del dott. Claudio Pierantoni, notaio in Roma, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Angelo Profumi.

(484)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione per la revisione dei risultati del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1947.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le note del Prefetto di Brindisi 16 ottobre 1953, n. 24171 e 17 dicembre 1953, n. 27980, con le quali si rappresenta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per la revisione dei risultati del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947 e ciò in adempimento della decisione del Consiglio di Stato in data 8 febbraio-17 marzo 1950, n. 332/50 reg. dec. e n. 92549 reg. ric., con la quale furono accolti i ricorsi inoltrati da alcuni candidati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per la revisione dei risultati del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1947 — revisione da effettuare in conformità della citata decisione del Consiglio di Stato — è costituita come appresso:

*Presidente*:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

*Componenti*:
Maggi dott. Pietro, medico provinciale;
D'Errico prof. Giovanni, primario chirurgo;
Ferranini prof. Alfredo, docente di patologia medica;
Cucci dott. Orlando, medico condotto.

*Segretario*:
Ghezzani dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 gennaio 1954

*L'Alto Commissario* TESSITORI

(530)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore (sessione 1954)**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1953, registrato dalla Corte dei conti il 16 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti di appello indicate, costituite come appresso:

1. — *Corte d'appello di Ancona*:

Assanti dott. Stefano, presidente di sezione della Corte d'appello di Ancona, presidente;
Menichelli dott. Amorino, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, componente;
Gismondi prof. Pietro, dell'Università degli studi di Macerata, componente;
Barsanti avv. Alberto, del Foro di Ancona, componente;
Pacetti avv. Pietro, del Foro di Ancona, componente;
Rapex dott. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;
Villacci dott. Edoardo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, componente supplente;
Lavagna prof. Carlo, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente;
Anzidei avv. Alberto, del Foro di Ancona, componente supplente;
Reniddi avv. Carlo, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Bari*:

Tallarigo dott. Cesare, presidente di sezione della Corte d'appello di Bari, presidente;
De Bellis dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, componente;
Nisio prof. Saverio, dell'Università degli studi di Bari, componente;
Diasparro avv. Francesco, del Foro di Bari, componente;
Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente;
Trotta dott. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Bari, presidente supplente;
Liuzzi dott. Marzio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, componente supplente;
Viesti prof. Luigi, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Martucci avv. Domenico, del Foro di Bari, componente supplente;
Schettini avv. Antonio, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte di appello di Bologna*

Papa dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte d'appello di Bologna, presidente;
Pace dott. Cosimo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, componente;
Brasiello prof. Ugo, dell'Università degli studi di Bologna, componente;
Puglisi avv. Gian Luigi, del Foro di Bologna, componente;
Simonini avv. Giuseppe, del Foro di Bologna, componente;
Sbrocca dott. Nicola, consigliere della Corte d'appello di Bologna, presidente supplente;
Dardani dott. Ernesto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, componente supplente;
Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;
Giacomelli avv. Renzo, del Foro di Bologna, componente supplente;
Medri avv. Carlo, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Binetti dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Brescia, presidente;
Santambrogio dott. Angelo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, componente;
Andreoli prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente;
Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente;
Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente;
Di Giovine dott. Matteo, consigliere della Corte d'appello di Brescia, presidente supplente;
Fassio dott. Mario, magistrato d'appello con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, componente supplente;
Guarneri prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente;
Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente;
Giovanardi avv. Enrico, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Buzzi dott. Gerolamo, presidente di sezione della Corte d'appello di Cagliari, presidente;
Lauro dott. Pasquale, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, componente;
D'Angelo prof. Antonino, dell'Università degli studi di Cagliari, componente;
Angioni avv. Mauro, del Foro di Cagliari, componente;
Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente;
Meloni dott. Antonio Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;
Coco dott. Francesco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, componente supplente;
Satta prof. Fausto, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;
Macciotta avv. Renato, del Foro di Cagliari, componente supplente;
Loj avv. Ugo, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Caltanissetta*:

Scarpinato dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Caltanissetta, presidente;
Ferrotti dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, componente;
Sinagra prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Palermo, componente;
Tumminelli avv. Mauro, del Foro di Caltanissetta, componente;
Angilella avv. Silvio Giuseppe, del Foro di Caltanissetta, componente;
Curto dott. Elio, consigliere della Corte d'appello di Caltanissetta, presidente supplente;
Vaccaro dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, componente supplente;
De Luca prof. Alfredo, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;
Russo avv. Emanuele, del Foro di Caltanissetta, componente supplente;
Vella avv. Michele, del Foro di Caltanissetta, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catania*:

D'Angelo dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Catania, presidente;
Guinello dott. Nicolò, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, componente;
Gueli prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Catania, componente;
Pavone avv. Giovanni, del Foro di Catania, componente;
Marciante avv. Domenico, del Foro di Catania, componente;
La Rosa dott. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Catania, presidente supplente;
Quattrocchi dott. Salvatore, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, componente supplente;
Di Paola prof. Santi, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;
Zanghi avv. Stefano, del Foro di Catania, componente supplente;
Santuccio avv. Arcangelo, del Foro di Catania, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Catanzaro*:

Manfredi dott. Michele, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, presidente;
Nigro dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente;
Casalinuovo prof. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente in Catanzaro, componente;
Pelaggi avv. Gino, del Foro di Catanzaro, componente;
Sapia avv. Orlando, del Foro di Catanzaro, componente;
Sacchi dott. Adolfo, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, presidente supplente;
Battiati dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente supplente;
Cantafora avv. Alfredo, del Foro di Catanzaro, componente supplente;
Barbieri avv. Saverio, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Firenze*:

Donzellini dott. Michele, presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;
Ponturo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

Frosali prof. Raoul-Alberto, dell'Università degli studi di Firenze, componente;
Taddei-Elmi avv. Giorgio, del Foro di Firenze, componente;
Poggi avv. Enrico, del Foro di Firenze, componente;
Giannattasio dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;
Cantarano dott. Cassiodoro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, compontente supplente;
Miele prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;
Jannucci avv. Ennio, del Foro di Firenze, componente supplente;
Pacchi avv. Gaetano, del Foro di Firenze, componente supplente.

10. — *Corte di appello di Genova*:
Nicolardi dott. Corrado, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova, presidente;
Vital dott. Giorgio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, componente;
Balbi prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Genova, componente;
Manca avv. Plinio, del Foro di Genova, componente;
Palummo avv. Nicola, del Foro di Genova, componente;
Tanas dott. Alfonso, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova, presidente supplente;
Riccomagno dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, componente supplente;
Savoia prof. Cesare, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;
Zignoni avv. Gian Maria, del Foro di Genova, componente supplente;
Razeto avv. Gerolamo, del Foro di Genova, componente supplente.

11. — *Corte di appello de L'Aquila*:
Colangelo dott. Abele, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;
De Aloysio dott. Armando, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente;
De Cupis prof. Adriano, dell'Università degli studi di Perugia, componente;
Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;
Santini avv. Luigi, del Foro de L'Aquila, componente;
Schifalacqua dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente supplente;
Badalì dott. Ignazio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente supplente;
D'Orazi-Flavoni prof. Mario, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Relleva avv. Speranza, del Foro de L'Aquila, componente supplente;
Rainaldi avv. Antonio, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Lecce*:
Piazzalunga dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte d'appello di Lecce, presidente;
Citti dott. Oronzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente;
Regina prof. Armando, dell'Università degli studi di Bari, componente;
Tondo avv. Adamo Primo, del Foro di Lecce, componente;
Greco avv. Salvatore, del Foro di Lecce, componente;
Felicetti dott. Cesare, consigliere della Corte d'appello di Lecce, presidente supplente;
Filippella dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce, componente supplente;
De Simone prof. Saverio, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Stasi avv. Mario, del Foro di Lecce, componente supplente;
Ajmone avv. Vittorio, del Foro di Lecce, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Messina*:
Laganà dott. Basilio, presidente di sezione della Corte d'appello di Messina, presidente;
Siciliani dott. Michele, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, componente;
Falzea prof. Angelo, dell'Università degli studi di Messina, componente;
Gugliotta avv. Melchiorre, del Foro di Messina, componente;
Trimarchi avv. Michele Vincenzo, del Foro di Messina, componente;
Aragona dott. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Messina, presidente supplente;
De Marco dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina, componente supplente;
Silvestri prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;
Di Paola avv. Biagio, del Foro di Messina, componente supplente;
Manno avv. Natale, del Foro di Messina, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Milano*:
Thermes dott. Mario, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano, presidente;
Lepore dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, componente;
Groppali prof. Alessandro, dell'Università degli studi di Milano, componente;
Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente;
De Ferrari avv. Giovanni Battista, del Foro di Milano, componente;
Veltri dott. Pietro, consigliere della Corte d'appello di Milano, presidente supplente;
Migliau dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, componente supplente;
Biondi prof. Biondo, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente supplente;
Dessalles avv. Carlo, del Foro di Milano, componente supplente;
Lodi avv. Appio, del Foro di Milano, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Napoli*:
Vela dott. Beniamino, presidente di sezione della Corte d'appello di Napoli, presidente;
Borrelli dott. Alfonso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, componente;
Iaccarino prof. Carlo Maria, dell'Università degli studi di Napoli, componente;
Borselli avv. Edgardo, del Foro di Napoli, componente;
Cicatelli avv. Orazio, del Foro di Napoli, componente;
Spadaccini dott. Roberto, consigliere della Corte d'appello di Napoli, presidente supplente;
De Bellis dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, componente supplente;
Guarino prof. Antonio, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Tortorano avv. Gaetano, del Foro di Napoli, componente supplente;
Russo-Spena avv. Raffaello, del Foro di Napoli, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Palermo*:
Merenda dott. Roberto, consigliere della Corte d'appello di Palermo, presidente;
Chiodo dott. Carmelo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, componente;
Musotto prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo, componente;
Fernandez avv. Ugo, del Foro di Palermo, componente;
Marrone avv. Oreste, del Foro di Palermo, componente;
Piraino-Leto dott. Angelo, consigliere della Corte d'appello di Palermo, presidente supplente;
Genovese dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, componente supplente;
Sinagra prof. Vincenzo, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;
Berna avv. Alfredo, del Foro di Palermo, componente supplente;
Salerno avv. Franco, del Foro di Palermo, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Perugia*:
Vallerani dott. Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Perugia, presidente;
Bellocchi dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, componente;
Nocera prof. Guglielmo, dell'Università degli studi di Perugia, componente;
Biavati avv. Mario, del Foro di Perugia, componente;
Parlavecchio avv. Vincenzo, del Foro di Perugia, componente;
Binazzi dott. Mario, presidente di sezione della Corte d'appello di Perugia, presidente supplente;

Maniga dott. Ennio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, componente supplente;
Gasparri prof. Pietro, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Ferrero avv. Ferruccio, del Foro di Perugia, componente supplente;
Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Potenza*:
Maria dott. Antonio, presidente di sezione della Corte d'appello di Potenza, presidente;
Lanzara dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza, componente;
Scuto prof. Carmelo, dell'Università degli studi di Napoli, componente;
De Bonis avv. Gaetano, del Foro di Potenza, componente;
Andretta avv. Alfonso, del Foro di Potenza, componente;
De Mattia dott. Vincente, consigliere della Corte d'appello di Potenza, presidente supplente;
Costagliola dott. Roberto, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza, componente supplente;
Petroncelli prof. Mario, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;
Cristalli avv. Giovanni, del Foro di Potenza, componente supplente;
Luna avv. Luigi, del Foro di Potenza, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Roma*:
Fibbi dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Roma, presidente;
Salvio dott. Riccardo, avvocato generale presso la Procura generale della Corte d'appello di Roma, componente;
De Martini prof. Angelo, dell'Università degli studi di Trieste, residente a Roma, componente;
De Mauro avv. Giovanni, del Foro di Roma, componente;
Uras avv. Domenico, del Foro di Roma, componente;
Di Majo dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente supplente;
Pedote dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
Sinopoli prof. Mario, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;
Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma, componente supplente;
D'Agostino avv. Carlo, del Foro di Roma, componente supplente.

20. — *Corte di appello di Torino*:
Vetere dott. Ferdinando, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, presidente;
Trombi dott. Pietro, avvocato generale presso la Procura generale della Corte d'appello di Torino, componente;
Deiana prof. Giammaria, dell'Università degli studi di Torino, componente;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente;
Andreis avv. Michele, del Foro di Torino, componente;
Del Mastro dott. Paolo, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino, presidente supplente;
Cassina dott. Alessandro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, componente supplente;
Gallo prof. Ignazio Marcello, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Ferroglio avv. Giuseppe, del Foro di Torino, componente supplente;
Montel avv. Alberto, del Foro di Torino, componente supplente.

21. — *Corte di appello di Trento*:
Assante dott. Carlo, presidente di sezione della Corte d'appello di Trento, presidente;
Prati dott. Enrico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento, componente;
Guicciardi prof. Enrico, dell'Università degli studi di Padova, componente;
Menestrina avv. Giuseppe, del Foro di Trento, componente;
Balista avv. Luigi, del Foro di Trento, componente;
Giacomelli dott. Giuseppe, presidente di sezione del Tribunale di Trento, presidente supplente;
Mauro dott. Alessandro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, componente supplente;
Oppo prof. Giorgio, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Pompeati avv. Luigi, del Foro di Trento, componente supplente;
Zadra avv. Renzo, del Foro di Trento, componente supplente.

22. — *Corte di appello di Venezia*:
Poggi dott. Enrico, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente;
Grisolia dott. Enrico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, componente;
Trabucchi prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente;
Biga avv. Antonio, del Foro di Venezia, componente;
Marangoni avv. Giorgio, del Foro di Venezia, componente;
Groppa dott. Nicola, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente supplente;
Bernabei dott. Gino, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, componente supplente;
Carraro prof. Luigi, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Schenato avv. Giovanni, del Foro di Venezia, componente supplente;
Giavi avv. Giovanni, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 26 gennaio 1954

*Il Ministro*: DE PIETRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1954*
*Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 310.* — OLIVA

(675)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi

di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti, agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 515, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore di mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative all'indennità di carovita, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissa il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, e 15 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sulle nuove imposte di bollo;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48515/12106 del 13 marzo 1953, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a quattro posti di preparatore nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VI — non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio nazionale e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è con-

sentito di presentare entro detto termine le sole domande, salvo e produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati dovranno provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata.

Si limiteranno però ad unire alla domanda il titolo di studio, qualora lo possiedano (diploma originale o copia notarile di esso, oppure certificato scolastico, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal provveditore agli studi).

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune d'origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il predetto limite massimo di età è elevato

*A*) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*B*) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nel l'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*e*) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

*C*) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

*a*) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*a*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

*c*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non viene richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

3. Certificato del godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero da un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, ovvero, se il candidato non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la

qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere approvate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948 — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I candidati mutilati o invalidi per servizio dovranno provare tale loro qualità con l'esibizione del mod. 69-*ter* rilasciato dall'autorità competente.

Gli orfani di guerra o per i fatti d'armi in Africa orientale ovvero dei caduti civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità; i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — al nome del padre del candidato ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, munita della sua firma, ed autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 200.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dalla loro Amministrazione, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

Analogo documento, rilasciato dai direttori delle Stazioni sperimentali agrarie sarà presentato dai dipendenti non di ruolo statale delle Stazioni medesime.

11. Tutti i titoli che gli aspiranti ritengono atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ricoprire il posto cui aspirano.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che comprovino che il candidato ha già disimpegnato lodevolmente le mansioni di preparatore presso Istituti di sperimentazione agraria.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 8, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non accorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (*compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.*), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, godimento dei diritti politici, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione dalla tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precedente n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono fuori del territorio nazionale ovvero siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termine del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo il termine per la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i trenta giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a preparatore nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria senza conseguirvi l'idoneità.

Questa disposizione non si applica, però, per il presente concorso, nei confronti dei reduci, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che detta norme transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti è fatta da una Commissione composta di un capo divisione con funzioni di presidente, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore all'8°, membri. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o per servizio o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensioni o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministero, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona volontà, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di preparatore nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a preparatore con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo, ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di preparatore, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che già appartenevano al personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1953

*Il Ministro*: SALOMONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1954
*Registro n.* 2 *Agricoltura e foreste, foglio* n. 30

(668)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Graduatoria del concorso a venti posti di aiuto ufficiale idraulico in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, indetto con decreto Ministeriale 23 novembre 1951.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 43;
Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1951, n. 29313, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre successivo al registro n. 35, foglio n. 140, con il quale venne indetto un concorso per esami a venti posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo *C*, grado 13°);
Vista la graduatoria di merito del concorso predetto formata dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 4 febbraio 1953, n. 4652 e 28 marzo 1953, n. 13870, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 23 febbraio 1953, al registro n. 6, foglio n. 228 e il 21 aprile 1953, al registro n. 13, foglio n 127;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a venti posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo *C*, grado 13°) indetto con il decreto Ministeriale 23 novembre 1951, n. 29313:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ravagnani Ardicio | punti | 18,56 | su 20 |
| 2. | Ghironi Mario | » | 18,41 | » |
| 3. | Maramani Giovanni, invalido civile | » | 18,33 | » |
| 4. | Garimberti Francesco | » | 18,15 | » |
| 5. | Degaetano Mario | » | 18,08 | » |
| 6. | Gianfranceschi Renato | » | 17,85 | » |
| 7. | Leurini Argo | » | 17,75 | » |
| 8. | Baroni Mario | » | 17,65 | » |
| 9. | Cepparulo Elpidio | » | 17,58 | » |
| 10 | Pradella Giovanni | » | 17,56 | » |
| 11. | Greco Angelo | » | 17,40 | » |
| 12. | Migliorini Giuseppe | » | 17,33 | » |
| 13. | La Torre Silvio | » | 17,30 | » |
| 14. | Tammaro Nicola | » | 17,28 | » |
| 15. | Padricelli Antonio | » | 17,25 | » |
| 16. | Coppini Arturo | » | 17,11 | » |
| 17 | Scolari Sergio | » | 16,91 | » |
| 18 | Salvadori Irio | » | 16,86 | » |
| 19. | Simeoni Mario | » | 16,83 | » |
| 20. | Marraffa Giuseppe | » | 16,75 | » |
| 21. | Zanardi Licurgo | » | 16,58 | » |
| 22. | Gallian Sergio | » | 16,53 | » |
| 23. | Codifava Luciano | » | 16,51 | » |
| 24. | Fanizza Marcello | » | 16,50 | » |
| 25. | Magnani Antonio | » | 16,45 | » |
| 26. | Arvati Aldino | » | 16,35 | » |
| 27. | Farenti Franco, ex combattente | » | 16,33 | » |
| 28. | Bernardini Gustavo, ex combattente | » | 16,25 | » |
| 29. | Biggi Luigi | » | 16,25 | » |
| 30. | Berti Carlo, orfano di guerra | » | 16,20 | » |
| 31. | Boni Vinicio | » | 16,08 | » |
| 32. | Saviozzi Luciano, ex combattente | » | 16,02 | » |
| 33. | Canato Paolo | » | 16 — | » |
| 34. | Chiarelli Luigi, ex combattente | » | 16 — | » |
| 35. | Daolio Settimo | » | 16 — | » |
| 36. | Di Maio Giovanni | » | 16 — | » |
| 37. | Pelle Carlo | » | 16 — | » |
| 38. | Zecchini Alvise | » | 16 — | » |
| 39. | Marchi Archinto | » | 15,91 | » |

40. Casadei Luigi . . punti 15,83 su 20
41. Barcaroli Mario, ex combattente » 15 — »
42. Marina Giovanni » 15 — »
43. Novelli Francesco . » 15 — »
44. Ronca Giovanni . . » 15 — »
45. Boari Claudio . . . . » 14,91 »
46. Anastasi Ennio . . . . . » 14,70 »
47. Morandini Vito . » 14,66 »
48. Sollecito Michele . » 14,50 »
49. Vitellaro Michele . . . . » 14,33 »
50. Buti Mario . . . . » 14 — »
51. Monselesan Mario . . . » 14 — »
52. Gioffrè Francesco . . » 13,50 »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Ravagnani Ardicio
2. Ghironi Mario
3. Maramani Giovanni
4. Garimberti Francesco
5. Degaetano Mario
6. Gianfranceschi Renato
7. Leurini Argo
8. Baroni Mario
9. Cepparulo Elpidio
10. Pradella Giovanni
11. Greco Angelo
12. Migliorini Giuseppe
13. La Torre Silvio
14. Tammaro Nicola
15. Parenti Franco
16. Bernardini Gustavo
17. Berti Carlo
18. Saviozzi Luciano
19. Chiarelli Luigi
20. Barcaroli Mario

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Padricelli Antonio
2. Coppini Arturo
3. Scolari Sergio
4. [illegible]
5. Simeoni Mario
6. Marraffa Giuseppe
7. Zanardi Licurgo
8. Gallian Sergio
9. Codifava Luciano
10. Panizza Marcello
11. Magnani Antonio
12. Arvati Aldino
13. Biggi Luigi
14. Boni Vinicio
15. Canato Paolo
16. Daolio Settimo
17. Di Maio Giovanni
18. Pelle Carlo
19. Zecchini Alvise
20. Marchi Archinto
21. Casadei Luigi
22. Marina Giovanni
23. Novelli Francesco
24. Ronca Giovanni
25. Boari Claudio
26. Anastasi Ennio
27. Morandini Vito
28. Sollecito Michele
29. Vitellaro Michele
30. Buti Mario
31. Monselesan Mario
32. Gioffrè Francesco

Roma, addì 23 novembre 1953

*Il Ministro*: MERLIN

(466)

# PREFETTURA DI FORLI'

## Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 11 corrente, con la quale il sindaco di Saludecio rende noto che la signora Bolognesi Giorgina ha rinunciato alla condotta ostetrica di Teodorano di Meldola;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Blo Carmela è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Teodorano di Meldola.

Forlì, addì 21 gennaio 1954

*Il prefetto*: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 11 corrente, con la quale il sindaco di Castrocaro rende noto che la signora Parra Domenica ha rinunciato alla condotta ostetrica di Castrocaro;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bolognesi Giorgina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Castrocaro.

Forlì, addì 21 gennaio 1954

*Il prefetto*: MAZZA

(445)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.